

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

In materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e contingenti minimi di personale in caso di sciopero.

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----, alle ore -----, presso la sala riunioni della sede direzionale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale (RSU, CGIL – FP, CISL – FP, UIL – FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica:

Delegazione di parte pubblica	Firme	Delegazione di parte sindacale	Firme
Direttore Generale Mauro Filippi		RSU	
Direttore Amministrativo Massimo Visentin		FP CGIL	
Direttore Sanitario Francesca Ciruolo		CISL FP	
Direttore dei Servizi Socio Sanitari Paola Paludetti		UIL FPL	
Direttore u.o.c. risorse umane Tiziana Mello		FIALS	
Direttore della funzione ospedaliera		NURSIND	
Direttore dipartimento di prevenzione Anna Pupo		NURSING UP	
Direttore u.o.c. Simona Sforzin			
Direttore sostituto u.o.c. professioni sanitarie Simona della Bianca			

Premesso che

La legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,

L'Accordo Nazionale "sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale" sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 20 settembre 2001 individua, oltre a tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, i servizi pubblici essenziali, demandando alla sede di negoziazione decentrata l'individuazione dei contingenti di personale, suddiviso per profilo professionale, esonerato dallo sciopero al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I contingenti minimi di personale in caso di sciopero erano già stati disciplinati, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni e dell'accordo nazionale 20 settembre 2001, con il precedente accordo datato 18 aprile 2005;

Rilevato che dal 2005 ad oggi l'assetto organizzativo aziendale si è profondamente modificato soprattutto a seguito dell'attuazione dell'atto aziendale e s.m.i., con riflessi anche sui servizi pubblici da considerarsi essenziali per i quali deve essere garantita la continuità delle prestazioni in caso di sciopero, si rende necessario la revisione dei predetti contingenti di personale al fine di renderli coerenti con l'attuale articolazione organizzativa delle strutture aziendali;

Le parti concordano quanto segue:

1. di approvare l'allegato regolamento in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nonché i contingenti minimi di personale chiamati a garantire la continuità assistenziale e terapeutica durante gli scioperi e le assemblee a salvaguardia del diritto alla salute dell'utenza nell'ambito delle strutture aziendali, così come riportati nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante di predetto regolamento.
2. di rimandare, per quanto non contenuto nell'allegato regolamento, alla disciplina in materia di diritto allo sciopero e di diritto di assemblea sindacale a quanto previsto dai CCNQ e CCNL al tempo vigenti.

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI
MINIMI DI PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA

INDICE

Art. 1 Campo di applicazione e finalità

Art. 2 Servizi pubblici e essenziali

Art. 3 Contingenti di personale

Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi

Art. 5 Diritto di assemblea

Art. 6 Modalità di indizione di assemblea

Art. 7 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Art. 8 Norme finali

ART. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo, che si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dalle disposizioni contrattuali del CCNL 20 settembre 2001, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirli.
2. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 2

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono indicati nell'art. 2 del CCNL 20 settembre 2001.

ART. 3

Contingenti di personale

1. Le parti concordano, in applicazione del precedente art. 2, di individuare appositi contingenti di personale, per ogni unità operativa/servizio, esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, così come riportato nell'allegata Tabella A, con i seguenti criteri:
 - a) **Area dell'assistenza sanitaria d'urgenza:** personale delle diverse categorie e profili normalmente in servizio durante il turno ordinario, senza alcun potenziamento o decremento;
 - b) **Restante personale:** commisurati a quelli previsti nei giorni festivi, fatti salvi casi eccezionali, così come disciplinati nell'allegata Tabella A.
2. In ogni caso vanno mantenuti i turni di servizio e di pronta disponibilità notturna e festiva normalmente in essere.
3. L'U.O.C. Professioni Sanitarie e le Direzioni dei servizi essenziali, con il supporto dei collaboratori con incarico di funzione assegnati alle singole unità operative, individuano in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero come indicato nella richiamata Tabella A.
4. I nominativi sono comunicati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero o comunque tempestivamente, agli interessati mediante affissione e via mail aziendale o altra efficiente modalità di comunicazione all'interno della unità operativa/servizio mediante l'allegato stampato (allegato 1) nonché all'U.O.C. Risorse Umane per l'invio alle Organizzazioni Sindacali di Categoria ed al Coordinatore della RSU Aziendale. Al personale che risulta in ferie, in permesso o in aspettativa che rientra in servizio in data successiva a quella di affissione degli elenchi, la comunicazione va effettuata in forma individuale e diretta. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione stessa, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso, quest'ultima, risulti possibile. In mancanza di volontà espressa di adesione allo sciopero da parte dei dipendenti individuati per garantire i servizi minimi essenziali, vale il principio del silenzio assenso. Nel caso di un'assenza riferibile ad un evento non prevedibile, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità previste normalmente per tali eventi.

5. Viene riconosciuto il diritto di ogni dipendente di partecipare alle iniziative di sciopero; i dipendenti, non già individuati tra il personale esonerato dallo sciopero, non possono essere contattati preventivamente dai responsabili per conoscere le loro eventuali intenzioni in riferimento allo sciopero proclamato.
6. Le trattenute sulla retribuzione per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa sono limitate all'affettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore ad un'ora ed a multipli interi: in tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 94, comma 4, del C.C.N.L. 02.11.2022.
7. Le trattenute sulla retribuzione per gli scioperi proclamati per l'intera giornata lavorativa sono costituite dalla cd. "giornata convenzionale" indipendentemente dall'orario di servizio effettivo: in tal caso la trattenuta per ogni giornata è pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 94, comma 3, del C.C.N.L. 02.11.2022.
8. L'U.O.C. Professioni Sanitarie e le Direzioni dei servizi essenziali, con il supporto dei collaboratori con incarico di funzione assegnati alle singole unità operative, comunicano all'U.O.C. Risorse Umane i nominativi del personale assente per sciopero mediante l'allegato stampato (allegato 2) entro le ore 14.00 del giorno di agitazione.
9. L'Azienda entro 30 giorni di calendario dall'avvenuto sciopero comunica al Coordinatore della RSU Aziendale ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria i seguenti dati numerici:
 - ❖ numero dipendenti assenti per sciopero;
 - ❖ numero dei dipendenti assenti per altri motivi.

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 del CCNL 20 settembre 2001, sono tenute a darne comunicazione, con un preavviso non inferiore a 10 giorni di calendario precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro e le modalità di attuazione. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con l'Azienda deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità e/o all'Azienda.
3. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 48 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. All'interno delle strutture l'azienda è tenuta all'affissione di appositi avvisi per informare gli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi quando l'astensione dal lavoro sia terminata, almeno 48 ore prima l'inizio dello sciopero.
4. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - ❖ il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore)
 - ❖ successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
 - ❖ gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità operative o delle sedi di lavoro
 - ❖ le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome

- ❖ sono escluse forme surrettizie di sciopero quali assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
 - ❖ in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissata in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
 - ❖ nelle giornate di sciopero dovranno essere comunque effettuate solamente le attività urgenti non differibili
5. Non possono essere proclamati scioperi:
- ❖ nel mese di agosto;
 - ❖ dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - ❖ nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
6. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 5

Diritto di assemblea

1. Il diritto di assemblea del personale è sancito dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970, riconfermato dall'art. 4 del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 nonché dall'art. 13 del C.C.N.L. del 2 novembre 2022.
2. I dipendenti hanno diritto, durante l'orario di lavoro, a partecipare ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'azienda, per un numero massimo di 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, o dalla RSU.
4. Alle assemblee che riguardano una singola U.O./Servizio non sono ammessi i dipendenti delle altre U.O./Servizi; in caso di partecipazione non potrà essere riconosciuto l'orario di lavoro;
5. I Responsabili dovranno, almeno due giorni prima, predisporre adeguati piani di lavoro garantendo la presenza in servizio secondo i contingenti minimi di cui all'allegata tabella A, coincidenti con quanto previsto in caso di sciopero, utilizzando l'allegato stampato (allegato 3).

Art. 6

Modalità di indizione dell'assemblea

1. La data di convocazione, l'ordine del giorno, l'orario e la sede della assemblea ovvero la sua convocazione in modalità di videoconferenza devono essere comunicati per iscritto con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ed indirizzate al Direttore Generale ed eventualmente al Direttore dell'U.O.C./Servizio interessato nonché all'Ufficio Relazioni Sindacali. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici
2. Le assemblee verranno indette, di norma, all'inizio o alla fine dei turni di lavoro, al fine di evitare ogni situazione di disagio all'utente e per consentire la massima partecipazione dei dipendenti.
3. Per lo svolgimento delle assemblee da remoto, l'Azienda garantisce l'utilizzo della postazione di lavoro e dei dispositivi informatici aziendali ove disponibili, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio.
4. Il personale che partecipa all'assemblea è tenuto a timbrare sia in uscita dal servizio che al rientro in servizio utilizzando apposito codice nei timbratori dell'Azienda. La stessa modalità viene utilizzata anche nel caso di assemblea organizzata in videoconferenza.

Art. 7

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Viene fatto rinvio all'art. 5 del CCNL 20 settembre 2001 area comparto per quanto attiene agli organi, ai tempi ed alle procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 8

Norme finali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990
2. Dalla data di adozione del presente accordo è disapplicato il Protocollo d'Intesa in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali adottato con deliberazione del direttore generale 9 giugno 2005, n. 309.
3. Le parti concordano che il contenuto del presente accordo potrà essere oggetto di variazioni in occasione di future riorganizzazioni che dovessero eventualmente incidere sulla definizione dei servizi essenziali.